Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to: SIMEONE Maria Luigia

F.to DI RAIMONDO Giuseppa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

> Il Segretario Comunale f.to DI RAIMONDO GIUSEPPA

ESTRATTO

COMUNE DI NONE Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99

OGGETTO: "D.LGS. N. 165/2001 Art. 55 BIS COME MODIFICATO DALL'ART. 69 DEL D.LGS. N. 150/2009. COSTITUZIONE UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI".

L'Anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 9,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

presente:

- Sindaco	SI
- Assessore, Vice Sindaco	Si
- Assessore	Si
- Assessore	Si
- Assessore	NO
	Assessore, Vice SindacoAssessoreAssessore

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO Giuseppa.

Assume la presidenza il Sindaco Prof. ssa Maria Luigia SIMEONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs150/2009, individua nuove forme e termini del procedimento disciplinare, prevedendo per le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale un trattamento diverso rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi previgenti, e, in generale, diversificando il procedimento disciplinare in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- Il predetto art. 55 bis, al comma 4, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ufficio competente alla contestazione dell'addebito al dipendente, all'istruttoria del procedimento disciplinare e all'adozione dell'atto conclusivo con l'eventuale applicazione della sanzione:
- l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le "Amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro anche creando appositi uffici in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie".

RICORDATO CHE:

- le sanzioni si distinguono per gravità in tre categorie: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- ai sensi del comma 1 del citato art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, è necessario individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;

DATO ATTO che nell'organico del Comune non esiste personale con qualifica dirigenziale e che, pertanto, l'Ufficio Procedimenti disciplinari dovrà essere costituito, nell'immediato, nella forma monocratica, individuando a tale fine il Segretario Comunale pro – tempore e dando atto che allo stesso è attribuito ogni compito connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale,

DATO altresì ATTO che rimane confermata, per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, la competenza del Responsabile del Servizio presso il quale il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione e quella del Segretario Comunale stesso (non nel ruolo di UPD) qualora si tratti di procedura rivolta ai Responsabili stessi, stante l'assenza di Figure Dirigenziali;

VISTA la circolare n. 10 del 23.12.2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche Applicative";

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D.Lgs. 150/2009;

Vista, da ultimo, l'Intesa tra Governo, Regioni e Enti Locali in data 24 Luglio 2013 che, al riguardo, ammette la possibilità, qualora ciò sia assolutamente indispensabile, di incaricare il Segretario Comunale quale responsabile dell'U.P.D. e quale responsabile della Trasparenza

e della prevenzione della corruzione, fermo restando che ove si prospetteranno soluzioni diverse si provvederà ad assumere i necessari provvedimenti al riguardo;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 15/2000 e modificato e/o integrato con Deliberazione con Deliberazione G.C: n. 155 de 21.12.2010, in particolare l'art. 12 comma 1 lett. C), in merito alla presidenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinare;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b), legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. 267/00 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett d), legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, inseriti nel solo originale del presente atto, dai Responsabile dei competenti Servizi;

Con voti unanimi e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, di costituire l'Ufficio Comunale per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, in forma monocratica, individuandolo, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni e in assenza di figure dirigenziali nell'Ente, nella persona del Segretario Comunale pro tempore, ed attribuendo pertanto allo stesso la relativa competenza.

Di stabilire che:

- a) l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal comparto Regioni e Autonomie locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni)
- b) resta la competenza del Responsabile del Servizio presso il quale il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare risulta assegnato al momento della contestazione del fatto per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

Di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web all'Albo Pretorio dell'Ente.

Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., alle R.S.U. e ai Responsabili di Servizio.

Di comunicare il presente atto, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.